

Le misure di sostegno al reddito fino al 30 aprile 2015

ASpl - mini ASpl - indennità co. pro.

NOTA BENE: Dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore la nuova indennità di disoccupazione **NASpl**, che sostituirà ASpl e mini-ASpl e si applicherà agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015

Assicurazione Sociale per l'Impiego

Le indennità **ASpl e mini-ASpl** hanno sostituito dal 1° gennaio 2013 l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

	ASpl	mini - ASpl
Destinatari	Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato , compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, e i dipendenti pubblici a tempo determinato che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro	Come l'ASpl
Esclusioni	Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni , gli extracomunitari stagionali e tutti gli operai agricoli (sia a tempo determinato che indeterminato) ai quali continua ad applicarsi la precedente normativa Sono esclusi i lavoratori cessati per dimissioni (salvo nel periodo tutelato di maternità o per giusta causa) o per risoluzione consensuale del rapporto (salvo procedura di conciliazione ex art. 7 legge 604/1966 o per giusta causa)	Come l'ASpl
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> - stato di disoccupazione ai sensi del Decreto 181/2000 (è necessario avere presentato la <u>dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro</u> a un Centro per l'Impiego) - due anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi due anni dal primo versamento) - aver maturato almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di disoccupazione ai sensi del Decreto 181/2000 (è necessario avere presentato la <u>dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro</u> al Centro per l'Impiego competente in base al proprio domicilio) - almeno treddici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi
Importo	L'indennità è pari al <u>75% della retribuzione mensile</u> se questa non supera una soglia rivalutata annualmente, che per il 2015 è di 1195 euro. Se la retribuzione è più alta, l'indennità è incrementata del 25% della differenza fra 1195 euro e la retribuzione. Non può in ogni caso superare il massimale di legge (euro 1167,91). Viene ridotta del 15 per cento dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15 per cento dopo dodici mesi. Sono riconosciuti i contributi figurativi.	Come l'ASpl
Durata	Se la disoccupazione è iniziata nel 2014 : <ul style="list-style-type: none"> - 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni - 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni 	Un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità

	<p>Se la disoccupazione è iniziata nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni – 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 – 14 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni <p>nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni</p>	eventualmente già fruiti nel periodo
Decorrenza	Dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda	Come l'ASpl
Domanda	Va presentata all'Inps in via telematica entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (cioè entro due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro)	Come l'ASpl
Nuovo lavoro subordinato	<p>L'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.</p> <p>In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato <u>viene sospesa d'ufficio per un massimo di sei mesi</u>, e riprende a decorrere alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>L'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.</p> <p>In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato viene sospesa d'ufficio <u>per un massimo di cinque giorni</u>, e riprende a decorrere alla cessazione del lavoro</p>
Nuovo lavoro autonomo	In caso di attività lavorativa in forma autonoma, se il reddito da lavoro non supera il limite compatibile con lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività. L'Inps riduce l'indennità dell' 80% del reddito da lavoro preventivato	Come l'ASpl
Pagamento anticipato	E' previsto il pagamento delle indennità cui si ha diritto in unica soluzione, per intraprendere attività di lavoro autonomo o di collaborazione a progetto (purchè con committenti diversi dall'ex datore di lavoro), avviare un'autoimpresa o microimpresa, o associarsi in cooperativa	Come l'ASpl
Decadenza	<p>Si decade dall'indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione, quindi nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo superiore ai limiti di esenzione fiscale e, in caso di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi; - mancata conferma periodica della DID entro sei mesi dal colloquio al Centro per l'Impiego; - mancata presentazione a una convocazione del Centro per l'impiego senza una giustificazione adeguata e documentata; - mancata presentazione alle prove di idoneità o rifiuto dell'assunzione in un ente pubblico dopo essere stato avviato in seguito a un'asta; - rifiuto di una offerta di lavoro "congrua", che significa con retribuzione superiore del 20% all'ammontare dell'indennità mensile oppure un'altra proposta di politica attiva (corso di formazione o tirocinio), ubicata in sede distante non oltre 50 Km o raggiungibile con mezzi pubblici in 80 minuti; - inoltre, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia o invalidità. 	Come l'ASpl

Indennità di mobilità

L'indennità di mobilità verrà abolita e sostituita dalla NASpl dal 1 gennaio 2017

Fino al **2016** è previsto un regime transitorio con durata decrescente del trattamento

Durata massima

Lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014	Dodici mesi elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a trentasei se hanno compiuto 50 anni (la durata è prorogata di ulteriori 12 mesi per i lavoratori del Sud)
Lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	Dodici mesi elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a ventiquattro se hanno compiuto 50 anni (rispettivamente dodici, ventiquattro e trentasei per i lavoratori del Sud)
Lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016	Dodici mesi elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni (periodo prolungato per i lavoratori del Sud oltre i 40 anni)

Fino al 31 dicembre 2016 restano immutati:

- l' **importo** dell'indennità (pari all'80% del salario fisso)
- i **requisiti per accedere alle liste di mobilità collettiva**: essere lavoratori a tempo indeterminato, licenziati dopo almeno **12 mesi di anzianità lavorativa e 6 mesi di lavoro effettivo**, nell'ambito di un **licenziamento collettivo** (cioè che coinvolge almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni) a causa di ristrutturazione o cessazione dell'attività dell'impresa
- il **requisito aziendale** per avere diritto all'indennità di mobilità: l'azienda deve avere più di 15 dipendenti (200 nei settori del commercio e della logistica)

A partire dal 1° gennaio 2017 sono **abrogate** tutte le disposizioni in materia di liste di mobilità, indennità di mobilità e speciale edile, collocamento dei lavoratori in mobilità (Legge 223/91 articoli da 6 a 9, 10 comma 2, 16 commi da 1 a 3, 25 comma 9).

Indennità per i collaboratori coordinati e continuativi / a progetto

Dal 1 gennaio 2013, per i collaboratori coordinati e continuativi con contratto a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è stata introdotta un'indennità di disoccupazione una tantum, a condizione che questi fossero in regime di monocommittenza e con un reddito inferiore a 20.220 euro nell'ultimo anno, e inoltre che abbiano almeno una mensilità accreditata nell'anno di riferimento e tre mensilità nell'anno precedente, e un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente. Questa indennità cessa di esistere a fine 2014, sostituita dalla DIS-COLL.

La **DIS-COLL** si applica, per ora in via sperimentale, agli eventi di disoccupazione verificatisi **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**.

Destinatari	Collaboratori coordinati e continuativi, anche (ma non solo) a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Sono esclusi amministratori e sindaci
Requisiti	- stato di disoccupazione - almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra il 1° gennaio dell'anno precedente e la cessazione del lavoro - almeno un mese di contribuzione nell'anno solare di cessazione del lavoro

Importo	L'indennità è pari al <u>75% del reddito medio mensile</u> se questo non supera una soglia rivalutata annualmente, che per il 2015 è di 1195 euro. Se il reddito mensile è più alto, l'indennità è incrementata del 25% della differenza fra 1195 euro e la retribuzione. Non può in ogni caso superare il massimale di 1300 euro mensili nel 2015, annualmente rivalutato. Viene ridotta del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione. Non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Durata	Un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso fra il 1° gennaio dell'anno precedente e la cessazione del lavoro.
Decorrenza	Dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Domanda	Va presentata all'Inps in via telematica entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (cioè entro due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro)
Nuovo lavoro subordinato	In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato se questo ha una durata inferiore a <u>cinque giorni</u> l'indennità è sospesa d'ufficio, se supera i cinque giorni decade
Nuovo lavoro autonomo	In caso di attività lavorativa in forma autonoma, se il reddito da lavoro non supera il limite compatibile con lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività. L'Inps riduce l'indennità dell'80% del reddito da lavoro preventivato
Decadenza	Si decade dall'indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione e in caso di mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione proposte dai servizi competenti

Quando si conserva lo stato di disoccupazione anche se si lavora

E' possibile acquisire e conservare lo stato di disoccupazione (e quindi le indennità ASpl o di mobilità cui si ha eventualmente diritto) se si svolge un'attività lavorativa sia subordinata che autonoma, purché tale attività produca un reddito annuale non superiore a **8.000 Euro per i rapporti di lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (collaborazione coordinata e continuativa; lavoro a progetto; socio lavoratore) e 4.800 Euro per i lavoratori autonomi.**

Nel solo caso di lavoro **subordinato** con superamento del limite di reddito di 8.000 euro, lo stato di disoccupazione è sospeso fino a un massimo di 6 mesi, e riprende se entro questa scadenza il rapporto di lavoro è cessato. Invece, le attività di lavoro **autonomo o parasubordinato** da cui derivi un reddito annuo superiore ai limiti fanno decadere lo stato di disoccupazione indipendentemente dalla durata. Sono sempre compatibili con lo stato di disoccupazione il lavoro occasionale o accessorio, i tirocini e i lavori socialmente utili.



Piazza G. Spadolini, 7 - 40127 Bologna
tel. 051 6337514 - 051 6337580 - 051 6337535
e-mail: sportellolavoro@comune.bologna.it
Orari di ricevimento: lunedì e mercoledì - ore 9/12

www.comune.bologna.it/lavoro